

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 20
Rilascio dell'alloggio

1. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento di decadenza dall'assegnazione:
 - a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
 - b) determinano l'obbligo per l'assegnatario del rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi, salvo che la legge disponga altro termine;
 - c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.
2. Gli assegnatari devono liberare l'alloggio da persone e da cose nel termine loro assegnato dal provvedimento di cui al comma 1. Restano a loro carico, oltre le somme dovute a qualunque titolo e non corrisposte, anche i canoni e le quote accessorie che maturino fino all'effettiva riconsegna dell'alloggio, fermo restando in ogni caso la rivalsa dell'ente proprietario o delegato per danni e spese comunque sostenute.
3. In caso di recupero forzoso dell'alloggio l'ente procede in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria.